

Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2011¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 2: Divieto di determinati tipi di materiale bellico

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ È vietato:

- a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;
- b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
- c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

² È permesso conservare o trasferire un quantitativo limitato di mine antiuomo per la messa a punto di tecniche di rilevazione, di rimozione o di distruzione di tali armi e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste armi non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.

Art. 8a (nuovo) Munizioni a grappolo

¹ È vietato:

- a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
- b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
- c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

¹ FF 2011 5323

² RS 514.51

² Il capoverso 1 si applica anche alle bombe esplosive di piccolo calibro specificamente concepite per essere disseminate o rilasciate da un dispenser fissato a un aeromobile.

³ È permesso conservare, acquistare o trasferire un quantitativo limitato di munizioni a grappolo per la messa a punto di tecniche di rilevazione, di rimozione o di distruzione di tali armi, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste armi non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.

Art. 8b (nuovo) Divieto di finanziamento

¹ È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico proibito ai sensi degli articoli 7–8a.

² È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico proibito ai sensi degli articoli 7–8a, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.

Art. 34 cpv. 1 comminatoria penale e cpv. 3

¹ ...

è punito con una pena detentiva fino a dieci anni.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a dodici mesi o la multa fino a 500 000 franchi.

Art. 35 cpv. 1 comminatoria penale e cpv. 3

¹ ...

è punito con una pena detentiva fino a dieci anni.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a dodici mesi o la multa fino a 500 000 franchi.

Art. 35a (nuovo) Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo

¹ Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 8a capoverso 3:

- a. sviluppa, fabbrica, procura, acquista, affida a un terzo, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
- b. induce un terzo a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
- c. favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a;

è punito con una pena detentiva fino a dieci anni.

² La pena detentiva può essere cumulata con la multa fino a 5 milioni di franchi.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a dodici mesi o la multa fino a 500 000 franchi.

Art. 35b (nuovo) Inosservanza del divieto di finanziamento

¹ Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3 viola il divieto di finanziamento di cui all'articolo 8b è punito con una pena detentiva fino a cinque anni.

² Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità di un'infrazione al divieto di finanziamento.

³ La pena detentiva può essere cumulata con la multa fino a 5 milioni di franchi.

II

Modifica del diritto vigente

Il Codice di procedura penale³ è modificato come segue:

Art. 269 cpv. 2 lett. d

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- d. legge federale del 13 dicembre 1996⁴ sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2, 34–35b;

Art. 286 cpv. 2 lett. d

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- d. legge federale del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2, 34–35b

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 312.0

⁴ RS 514.51

⁵ RS 514.51

